

## PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il Ministero per i beni e le attività culturali (anche “Ministero” o “MIBAC”), rappresentato dal Ministro, Alberto Bonisoli, domiciliato in Roma, via del Collegio Romano n. 27,

e

l’Autorità Nazionale Anticorruzione (anche “Autorità” o “ANAC”), rappresentata dal Presidente, Raffaele Cantone, domiciliato in Roma, via Marco Minghetti n. 10,

in seguito denominate congiuntamente “Le Parti”

**CONSIDERATO** che le Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha individuato l’ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

**VISTO**, in particolare, l’art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, così come novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, secondo cui: “l’organo di indirizzo politico definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale di prevenzione della corruzione”;

**VISTO**, in particolare, l’art. 1, comma 9, lett. e), della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui il Piano di prevenzione della corruzione risponde all’esigenza di definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione;

**VISTO** il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha ampliato e rafforzato il ruolo dell’ANAC e ha altresì stabilito, all’articolo 19, comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche “i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, incaricando, dunque, l’ANAC di vigilare sull’attività

contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, con cui si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, con cui sono state disciplinate le prescrizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

**VISTA** la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, relativa alla tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, con conseguente ampliamento dei poteri dell'Autorità in tale materia (c.d. “*whistleblowing*”);

**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

**CONSIDERATO** che l'articolo 213, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che l'ANAC “per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nelle attività di gestione dell'intera procedura di gara”;

**VISTO** il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, pubblicato sul sito istituzionale;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali” e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;

**VISTO** il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

**VISTO** il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";

**VISTO** il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";

**VISTO** il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, recante "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali";

**VISTO** il Protocollo d'Intesa stipulato tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l'ANAC, il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea (COLAF) e la Guardia di Finanza il 30 gennaio 2018;

**CONSIDERATO** che l'ANAC ha come scopo istituzionale primario quello di vigilare per prevenire e contrastare i casi di corruzione nelle amministrazioni pubbliche, anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici e dell'affidamento degli incarichi, al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse che possono arrecare gravi danni al bilancio pubblico e alla regolarità amministrativa delle procedure (principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione);

**CONSIDERATO** che il MIBAC intende consolidare al proprio interno la cultura della legalità e della trasparenza e, in generale, promuovere un'efficace strategia di prevenzione della corruzione, attraverso un'attività di monitoraggio dei processi a rischio, tra cui, in particolare, i rapporti tra amministrazione e soggetti esterni, anche con il supporto collaborativo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, sviluppando i rapporti con la stessa instaurati mediante il Protocollo del 30 gennaio 2018 e definendo modalità di collaborazione più sinergiche e strutturate;

**CONSIDERATO** che costituisce preminente interesse del MIBAC determinare il rafforzamento delle azioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa attraverso la prevenzione ed il contrasto di ogni e qualsiasi violazione;

**CONSIDERATO** che il suddetto obiettivo può essere efficacemente perseguito promuovendo, nel quadro delle rispettive competenze, articolate e generali, modalità di cooperazione interistituzionale tra le Parti, tali da garantire più efficacemente le attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi;

**CONSIDERATO** che, sulla base della loro natura giuridica, le società, gli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici sono autonomamente sottoposti a tutti gli obblighi e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

**RITENUTO** opportuno rendere più incisiva e organica la collaborazione delle parti, anche delineando schemi collaborativi in ordine all'attività svolta dal MIBAC e dalle società partecipate in qualità di Stazioni Appaltanti;

**LE PARTI COME SOPRA INDIVIDUATE E RAPPRESENTATE  
CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1  
(Disposizioni generali)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

**Articolo 2  
(Oggetto e finalità)**

1. Il presente Protocollo è volto a rafforzare la cooperazione tra le Parti e a strutturarla in modo organico, con specifico riguardo al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 e all'attività di indirizzo svolta dal MIBAC sulle società partecipate, circa l'attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell'integrità degli atti.
2. Il Protocollo è altresì finalizzato a realizzare, in favore del MIBAC e delle società dallo stesso controllate, efficaci forme di collaborazione nell'assolvimento delle rispettive funzioni in materia di appalti pubblici, anche in punto di vigilanza collaborativa preventiva dell'ANAC.

**Articolo 3  
(Ambiti e strumenti di intervento)**

1. Il MIBAC e l'ANAC intendono rafforzare la propria collaborazione negli ambiti e con gli strumenti di seguito indicati:
  - a) monitoraggio del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021;
  - b) attività permanente di monitoraggio volta a conoscere lo stato di attuazione, da parte delle società partecipate, circa la nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, l'avvenuta pubblicazione del nominativo del medesimo sul sito istituzionale, l'adozione e l'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e la pubblicazione dello stesso, l'adozione e la pubblicazione del modello ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
  - c) incontri e seminari formativi con i Responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza delle società partecipate, anche al fine di condividere i temi inerenti la trasparenza e la prevenzione della corruzione, di conoscere le azioni poste in essere per garantire il rispetto della normativa di riferimento al fine di condividerle, compararle e individuare soluzioni utili al superamento delle eventuali criticità riscontrate;
  - d) attività di vigilanza collaborativa, ai sensi dell'art. 213, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del Regolamento ANAC del 28 giugno 2017 citato nelle premesse, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara, da individuarsi ai sensi dell'art. 6, comma 2 del presente Protocollo, alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto;

e) valutazione delle raccomandazioni e dei pareri che l'Autorità esprime in sede di vigilanza collaborativa, al fine di assicurare il buon andamento, la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa e di valorizzare il contributo recato dall'ANAC per il migliore svolgimento dei procedimenti in questione.

#### **Articolo 4 (Tavolo tecnico)**

1. Le Parti convengono di collaborare, nell'ambito delle proprie autonome e distinte funzioni istituzionali, mediante la costituzione di un Tavolo tecnico di coordinamento.
2. Il Tavolo tecnico è costituito da almeno due rappresentanti designati da ciascuna Parte e assolve le funzioni di strumento operativo per lo svolgimento delle attività di seguito riportate:
  - a) individuazione specifiche azioni e relativi tempi di attuazione di quanto previsto all'art. 3;
  - b) monitoraggio attività;
  - c) verifica raggiungimento obiettivi.
3. Per migliorare l'efficacia delle attività di cui al comma 2, i rappresentanti del Tavolo tecnico potranno recarsi in missione previa autorizzazione delle rispettive Amministrazioni.
4. È facoltà delle Parti procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

#### **Articolo 5 (Modalità di cooperazione)**

1. Per lo svolgimento delle azioni di cooperazione, le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente, a mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo e a garantire lo scambio di dati, metodologie, esperienze e buone pratiche.
2. Le Parti potranno concordare modalità di semplificazione degli adempimenti previsti dal presente Protocollo, anche con ricorso a strumenti informatici, e potranno altresì promuovere ulteriori attività e forme di collaborazione volte al conseguimento degli obiettivi fissati.

#### **Articolo 6 (Accordi attuativi)**

1. Il contenuto, le modalità e i tempi di realizzazione delle iniziative necessarie al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, relativamente agli ambiti di intervento di cui all'articolo 3, sono disciplinati con appositi Accordi attuativi sottoscritti dalle Parti secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti e nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa vigente in materia.
2. Più in particolare, l'attività di vigilanza collaborativa verrà espletata a seguito della stipula di specifici Accordi che individueranno interventi e progetti specifici di particolare rilevanza a livello centrale e periferico, da assoggettare ai controlli preventivi.
3. Il MIBAC, anche al di fuori dei casi di vigilanza collaborativa, può richiedere all'ANAC la condivisione di atti di indirizzo e linee guida ai fini della migliore attuazione delle procedure di evidenza pubblica relative a progetti di cui al comma 2.
4. La firma degli Accordi attuativi non preclude ulteriori forme di collaborazione tra le Parti.

**Articolo 7**  
**(Referenti istituzionali)**

1. I Referenti per l'attuazione del presente Protocollo sono:
  - a) Per l'ANAC, sul piano programmatico: il Presidente; sul piano operativo: il Segretario Generale;
  - b) Per il MIBAC, sul piano programmatico: il Ministro; sul piano operativo: il Segretario Generale.

**Articolo 8**  
**(Comunicazione)**

1. Le Parti confermano la reciproca disponibilità a promuovere congiuntamente, anche nella forma del comunicato stampa o pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, la conoscenza dell'iniziativa e dei risultati conseguiti in esecuzione del presente Protocollo.

**Articolo 9**  
**(Integrazioni, modifiche ed efficacia del Protocollo)**

1. Il presente Protocollo ha una validità di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle parti e adesione dell'altra, 30 giorni prima della scadenza.
2. Lo stesso potrà, inoltre, essere integrato su proposta del Tavolo tecnico, prima della scadenza, sulla base di motivate esigenze istituzionali o per sopravvenute modifiche normative, mediante scambio di corrispondenza tra i Referenti di cui al precedente articolo 7.
3. In caso di firma digitale, il termine di durata decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

**Articolo 10**  
**(Disposizioni finanziarie)**

1. Dall'attuazione del presente Protocollo non derivano nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti e non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.
2. Le eventuali spese per missioni svolte dalle unità di cui al precedente articolo 4, saranno poste a carico di ciascuna Amministrazione di appartenenza.

**Articolo 11**  
**(Proprietà intellettuale ed utilizzo dei loghi)**

1. I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo sono di proprietà del MIBAC e dell'ANAC, che possono utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali, dando atto della collaborazione instaurata con il presente atto.
2. Eventuali prodotti di valore commerciale o diritti di proprietà intellettuale, risultato delle azioni di cooperazione del presente Protocollo, sono disciplinati di comune accordo tra le Parti secondo le leggi applicabili in materia.

**Articolo 12**  
**(Sicurezza delle informazioni e privacy)**

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, oltre che al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e della Guida all'applicazione del suddetto Regolamento da parte del Garante della privacy, nonché alla libera circolazione di tali dati.

**Articolo 13**  
**(Norme finali)**

1. Il presente protocollo, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Il Presidente dell'Autorità  
Nazionale Anticorruzione

Raffaèle CANTONE

Il Ministro per i Beni  
e le Attività Culturali

Alberto BONISOLI